



AGENZIA delle ENTRATE
DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO
Data 13/11/24 Serie 3 N. 294
ABI - CAB - € Atto ESENT



Sesto San Giovanni, 11 novembre 2024

In data odierna 11 novembre alle ore 8:00, in prima convocazione e alle ore 15:00 in seconda, presente il Consiglio Direttivo e Soci, si è svolta l'assemblea straordinaria per approvazione modifiche Statuto.

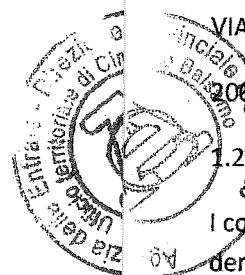
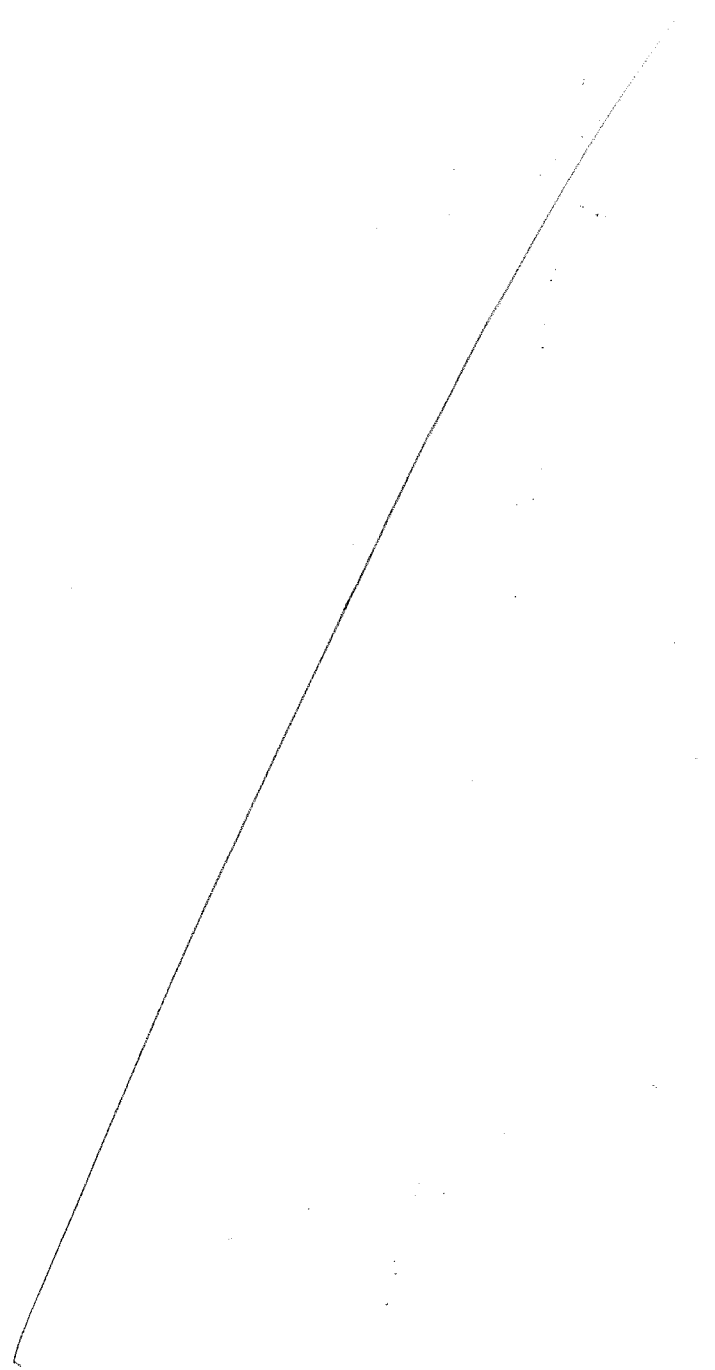
Tali modifiche sono state apportate ai fini di una nuova iscrizione al RUNTS ai sensi del D.i.g.s. 117/2017.

Le modifiche di tale Statuto, vengono approvate all'unanimità.

L'assemblea si chiude alle ore 16:00.

Il Segretario

La Presidente



"A

VIA

20

Art

1.1

"A

VIA

1.2

I co

der

del

1.3

1.4

1.5

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI - ODV"

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 83

20099 SESTO SAN GIOVANNI

Art.1 COSTITUZIONE

1.1 E' costituita l'associazione di volontariato denominata :

"ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI - ODV

VIALE GIACOMO MATTEOTTI 83

20099 SESTO SAN GIOVANNI

1.2 disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata.

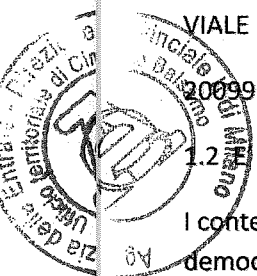
1.4 L'associazione ha sede territoriale in Sesto San Giovanni Viale Giacomo Matteotti 83 presso Ospedale di Sesto San Giovanni e sede legale c/o la Casa delle Associazioni di P.zza Oldrini 120 Sesto San Giovanni.

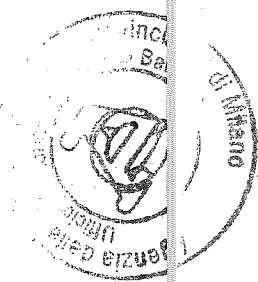
L'associazione ha facoltà di variare la propria sede legale con apposita delibera del consiglio direttivo.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

Art.2 FINALITA'

L'associazione , senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.





ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI - ODV. esercita in via esclusiva e comunque principale

l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera C del dlgs 117/2017 e ssmm.

il patrimonio dell'associazione comprensivo di ricavi, rendite, e ogni altra eventuale tipologia di entrate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.1 - L'associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

* operare nel territorio Provinciale per l'incremento nelle ricerche scientifiche sull'anticoagulazione in genere e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio sanitaria in favore dei pazienti scoagulati e l'assistenza alle loro famiglie-

* patrocinare, promuovere, organizzare iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, gestite in proprio o tramite di altri enti da essa autorizzati, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi..

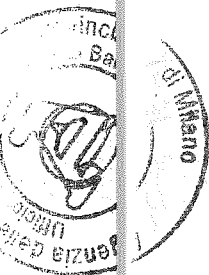
2.2 - Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'Associazione si propone di:

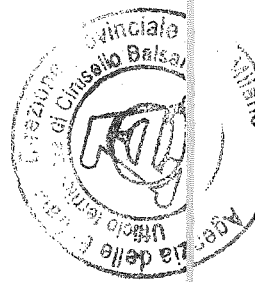
a) far azione di proselitismo nell'ambito locale-

b) facilitare gli scambi di formazione scientifica e patrocinare convegni di studio.

c) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, gli enti istituzionali, società private e cittadine mediante la divulgazione di opuscoli conoscitivi relativi all'anticoagulazione evidenziandone l'importanza sociale ed il ruolo che esse rivestono.

d) offrire agli organi istituzionali locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione.





e) collaborare con l'autorità locale, con gli istituti e servizi dipartimentali e/o universitari per l'organizzazione e il miglioramento dell'assistenza sanitaria in favore dei pazienti anticoagulati e delle loro famiglie

f) reperire mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

g) elargire borse di studio per personale atto alla ricerca scientifica specifica della malattia, nell'ambito delle proprie competenze territoriali--.

h) l'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, in sede di discussione sul bilancio, può valutare di destinare una somma ad Associazioni con le stesse finalità dell' ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI ANTICOAGULATI

2.3 - Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

2.4 - L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

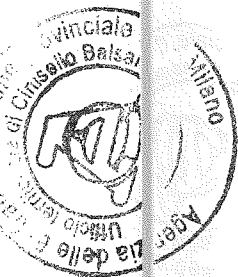
Art.3 - ADERENTI ALL' ASSOCIAZIONE

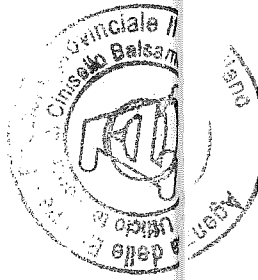
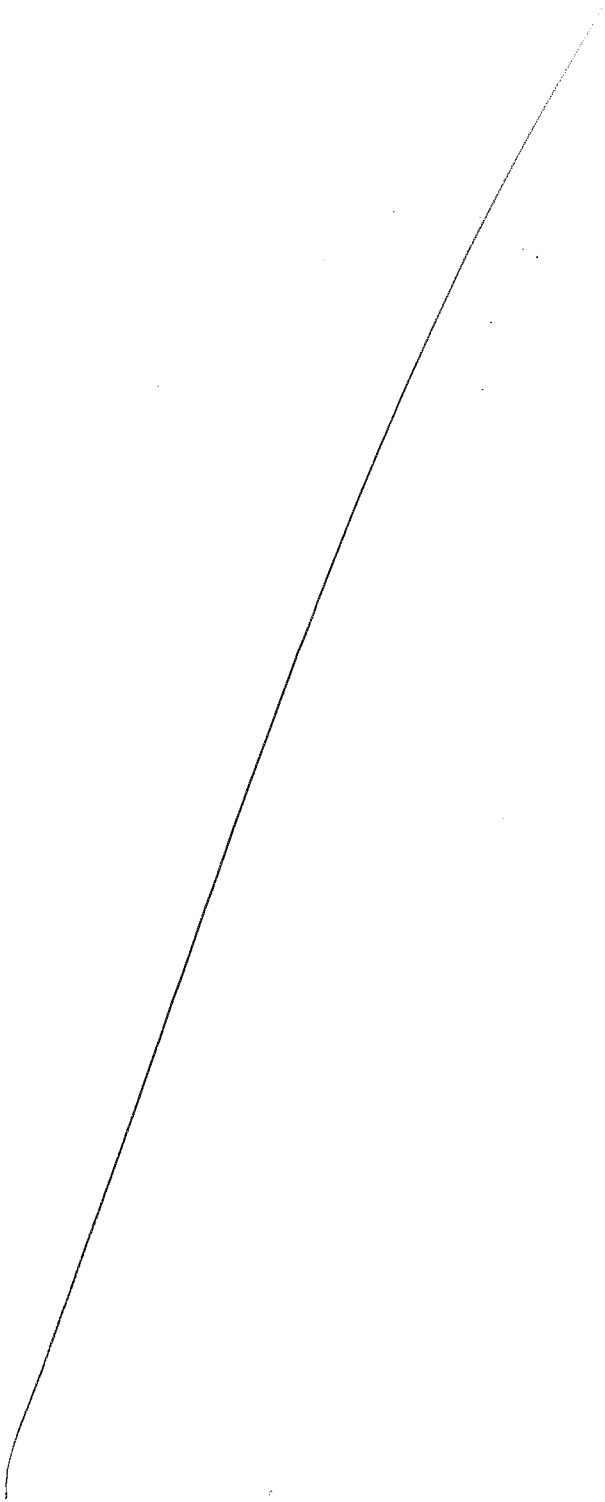
3.1 - Sono SOCI dell'associazione :

SOCI FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione

SOCI ORDINARI coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta

dal Consiglio Direttivo .





SOCI VOLONTARI coloro che prestano la loro opera in modo disponibile e gratuito al fine di realizzare gli obiettivi dell'associazione. Ai soci volontari potranno esclusivamente essere rimborsate le spese da loro sostenute per l'associazione nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "SOCI SOSTENITORI", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

L'ASSOCIAZIONE può prevedere come associati anche l'ammissione di altri enti di Terzo settore e senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

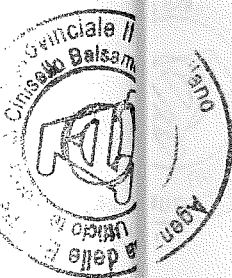
3.2 - Il numero dei soci è illimitato.

3.3 - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri

3.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.



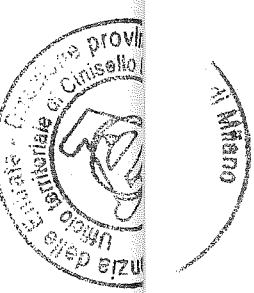


.3 – I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

.4 – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e

comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.



Art.4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 – I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2 – I soci hanno il diritto:

- * di partecipare alle Assemblee - se in regola con il pagamento della quota associativa - e di votare direttamente o per delega;
- * di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;



- * di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire dei servizi dell'associazione solo in casi di condizioni di svantaggio,
come prevede il D.P.R. 460/97 comma 2 e 3
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento

4.2. bis - I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali (libro dei soci, libro delle delibere dell'assemblee, verbali del consiglio direttivo e del bilancio) il giorno dell'assemblea generale annuale

4.3 I soci sono obbligati

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alla finalità dell'associazione
- * di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;
- * di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.2 bis - i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali ((libro soci-libro delle delibere dell'assemblee-verbali del consiglio direttivo- bilancio) il giorno dell'assemblea generale annuale

4.3 - I soci sono obbligati:

- * a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- * a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- * a svolgere le attività preventivamente concordate;
- * a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.





Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

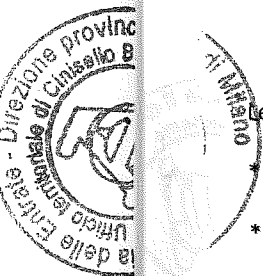
Art.5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

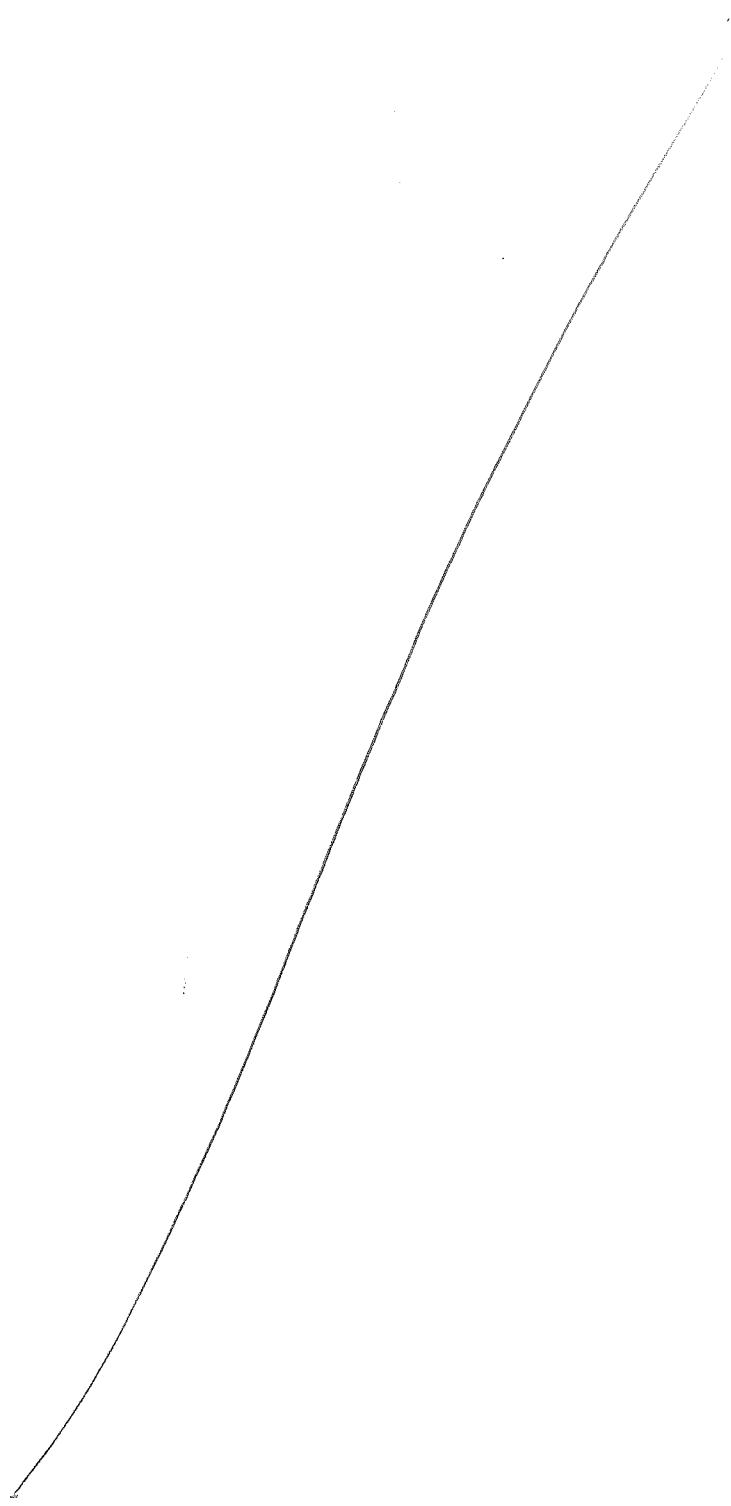
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- * da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- * eventuali fondi di riserva;
- * da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- * contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- * contributi di privati ;
- * contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- * contributi di organismi internazionali;
- * donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- * rimborsi derivanti da convenzioni;
- * rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- * entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- * fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;





I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'operazione finanziaria fino a Euro 500,00 può essere firmata dal Vice Presidente o da un altro componente del Consiglio.

L'operazione finanziaria oltre Euro 500,00 è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art.6 – ORGANI SOCIALI DELL' ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

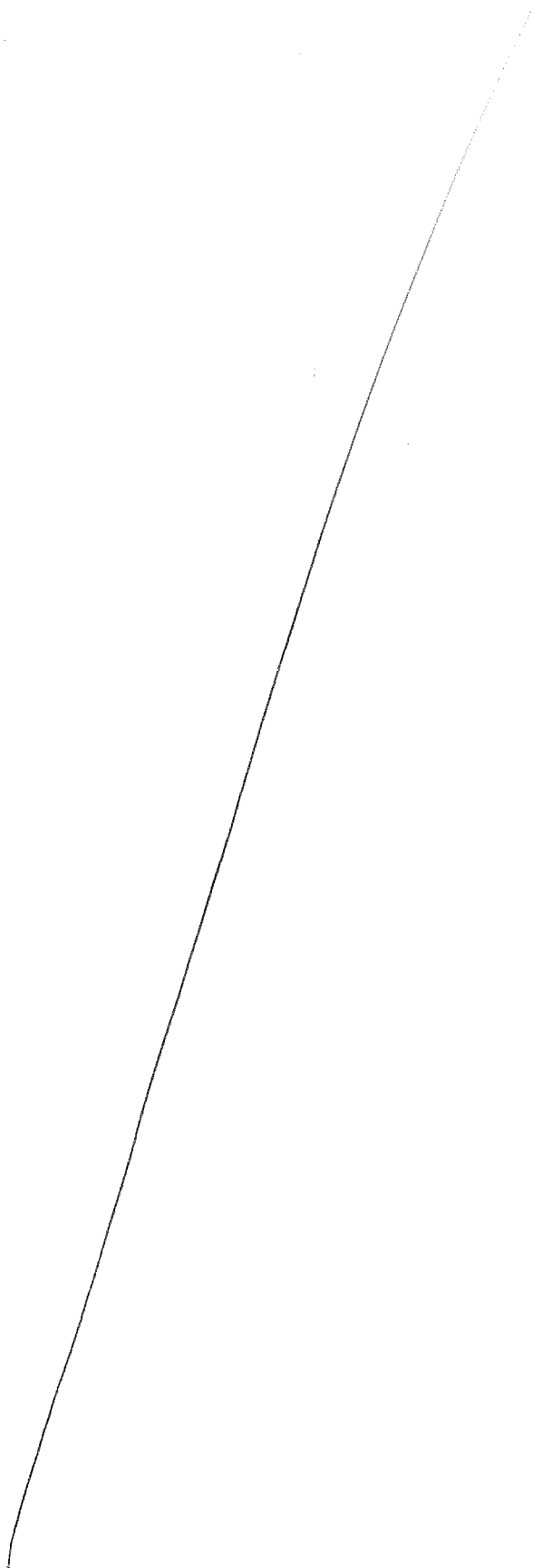
- * Assemblea dei soci
- * Il Consiglio Direttivo;
- * Il Presidente.
- *

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- * Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- * Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.





Art.7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

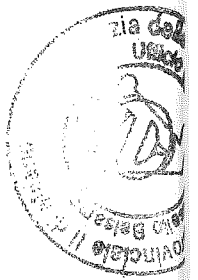
7.4 – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- * l'approvazione del programma, e del preventivo economico per l'anno successivo;
- * l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- * l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- * eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- * eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- * eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- * approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- * ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;



- * fissare l'ammontare della quota associativa.
- * revocare i componenti degli organi collegiali
- * delibera sulle modificazioni dello statuto
- * delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione

7.5 - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

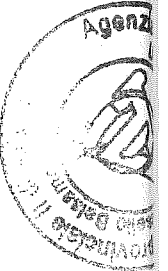
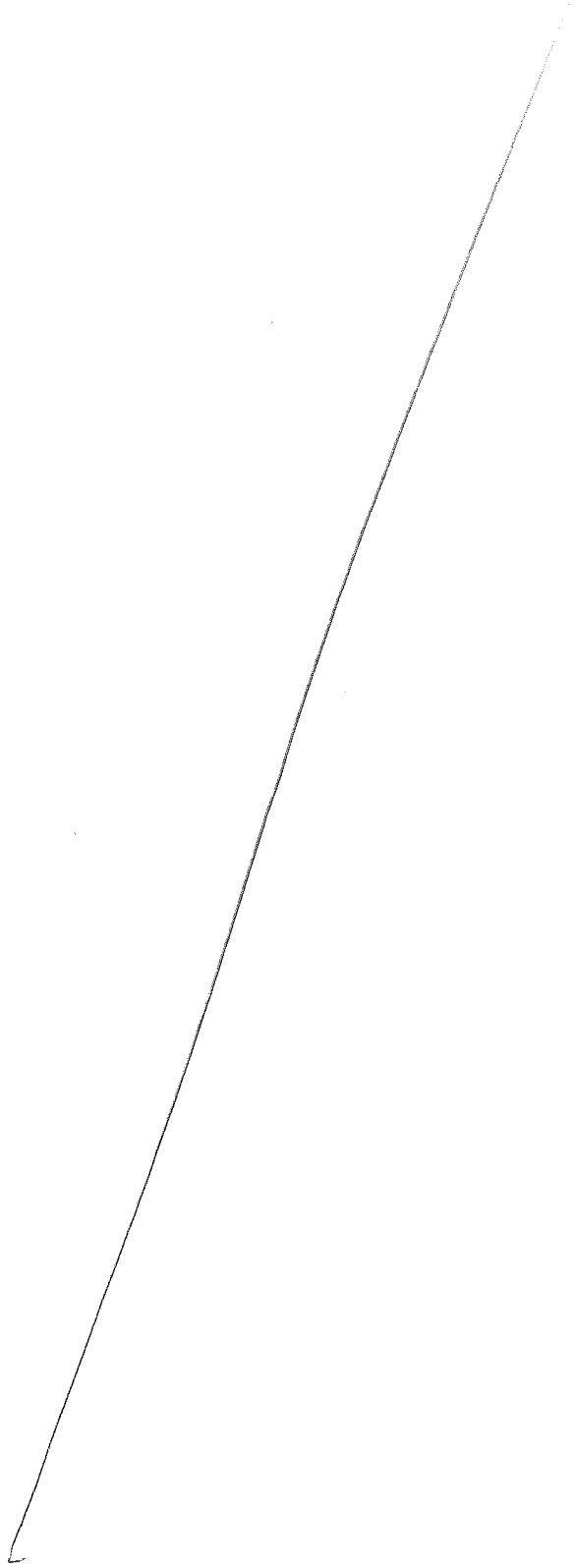
7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 - L'avviso di convocazione è inviato tramite modalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

Il consiglio direttivo, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.





7.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.10 - Ciascun aderente può essere portatore di massimo tre deleghe di altri aderenti.

Art. 8 -IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea la quale sceglie i consiglieri tra le persone candidate ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,mediamente ogni due mesi o quando lo ritiene opportuno e quando ne faccia richiesta almeno due terzi dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

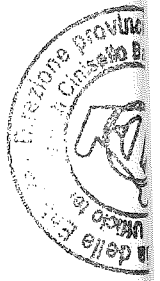
In caso di assenza del Presidente il Consiglio Direttivo può essere convocato da un altro membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è inoltre costituito anche in assenza di formale convocazione con la presenza di tutti i suoi membri.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.





Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- * compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- * fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- * sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- * determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- * eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- * nominare il segretario il quale :
 - * provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro soci
 - * al disbrigo della corrispondenza
 - * alla redazione e conservazione verbali delle riunioni delle assemblee e del consiglio direttivo .
 - * coordina l'attività delle persone addette alla segreteria
 - * e' opportuno che il segretario partecipi alle riunioni del c.d.
 - * gestisce la parte assicurativa dei volontari
- * nominare il tesoriere (vedi art. 25 comma 1 e 2
il quale deve tenere il registro della contabilità e la conservazione della documentazione relativa e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;



- * accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
 - * deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
 - * ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - * istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
 - * nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.
 - * L'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, in sede di votazione del bilancio può valutare di assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione e nei limiti consentiti dal bilancio
- Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.



gestione e nei limiti consentiti dal bilancio

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina dei nuovi componenti

la sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto del consiglio direttivo e meno di due per il collegio dei probiviri e dei controllori dei conti

ogni decisione del c.d. deve essere approvata dal 50 per cento più uno dei componenti del consiglio direttivo e il consiglio direttivo sarà valido con la stessa maggioranza

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non verranno iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si trova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.9 – PRESIDENTE

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranze dei voti.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto



9.2 - Il Presidente:

- * il Presidente dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - * ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
 - * ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - * presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - * in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
- Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



Il Collegio:

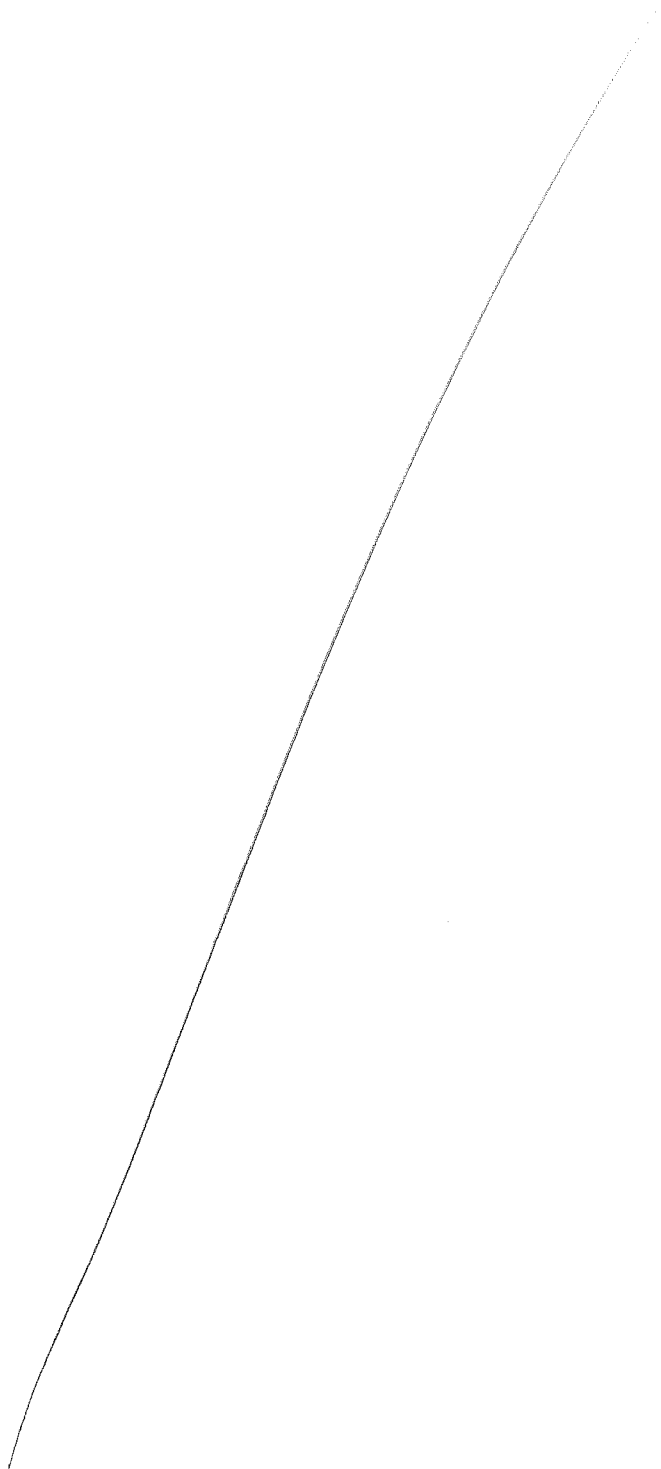
- * elegge tra i suoi componenti il Presidente
- * esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- * agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- * può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- * riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art.11 - COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- * ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- * giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.



Art.12 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.13 - BILANCIO

13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

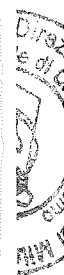
13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art.2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione.

Art.14 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or address, spanning diagonally across the page.]



14.1 L'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017, qualora attivato e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea che nomina il liquidatore aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente a cui evolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolvere alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Art. 15 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 16 NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.



Il Funzionario
Alessandro DE LUCCHI
Firma su delega della Direttrice provinciale
Laura VIAZZI

